Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 204 del 31 agosto 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Sabato, 31 agosto 1996   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 144

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1996.

Autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta «Vita-Salute S. Raffaele» di Milano a rilasciare la laurea in psicologia.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1996.

Autorizzazione all'Istituto universitario non statale legalmente riconosciuto «S. Pio V» di Roma a rilasciare la laurea in scienze politiche.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1996. — *Autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta «Vita-Salute S. Raffaele» di Milano a rilasciare la laurea in psicologia* . . . . *Pag.* 5

Statuto dell'Università . . . . » 6

Regolamento didattico d'ateneo » 8

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1996. — *Autorizzazione all'Istituto universitario non statale legalmente riconosciuto «S. Pio V» di Roma a rilasciare la laurea in scienze politiche* *Pag.* 12

Statuto dell'Istituto » 13

Regolamento didattico d'ateneo . . . . » 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 agosto 1996.

Autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta «Vita-Salute S. Raffaele» di Milano a rilasciare la laurea in psicologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90, ed in particolare l'art. 6;

Su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari reso sulla base della documentazione esibita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996) con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1996, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 9;

Visto l'articolo 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, il quale ha previsto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 245/1990 alla libera Università «Ateneo Vita-Salute S. Raffaele» di Milano, promotore comitato per l'istituzione della libera Università «Ateneo Vita-Salute S. Raffaele», limitatamente a:

facoltà di psicologia, con il corso di laurea in psicologia (Milano);

Considerato che la sopra indicata autorizzazione, ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, è subordinata alla oggettiva verifica della disponibilità delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di organico del personale docente, ricercatore e non docente, da parte dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23;

Preso atto della verifica suddetta effettuata dall'osservatorio e descritta nel documento in data 23 luglio 1996;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 la quale, all'articolo 3, comma 2, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre ispezioni presso le università non statali legalmente riconosciute al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti;

Visto il ricordato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 il quale prevede che l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 245/1990 viene conferita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico;

Udito il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1996;

Decreta:

All'Università non statale legalmente riconosciuta «Vita-Salute S. Raffaele» di Milano il cui statuto ed il regolamento didattico sono approvati ed allegati al presente decreto è concessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245 e per i fini di cui alle premesse, l'autorizzazione a rilasciare il seguente titolo di studio:

laurea in psicologia.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

1.1. È istituita la libera Università Vita-Salute S. Raffaele, di seguito denominata Università, con sede centrale in Milano.

Obiettivo principale di tale Università è la incentivazione alla conoscenza dell'uomo, immagine di Dio, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale.

Art. 2.

2.1. L'Università è promossa e sostenuta dall'associazione «Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina, 46, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962 e dalla fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor», con sede a Milano in via Olgettina, 60, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, che ne costituiscono la dotazione patrimoniale.

Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

2.2. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.

2.3. L'Università è autonoma a norma dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente statuto e nel rispetto dei principi di cui alle leggi n. 341/1990 e n. 168/1989.

2.4. Per realizzare i propri obiettivi l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

2.5. È negli obiettivi dell'Università attivare le facoltà secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.

Art. 3.

3.1. Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il rettore;

d) il senato accademico;

e) i presidi di facoltà;

f) i consigli di facoltà.

3.2. Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

Art. 4.

4.1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente dell'associazione «Monte Tabor» o suo delegato;

b) due rappresentanti designati dalla stessa associazione;

c) il presidente della fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor» o suo delegato;

d) due rappresentanti designati dalla stessa fondazione;

e) non più di tre rappresentanti degli enti sostenitori designati dalla fondazione;

f) il rettore;

g) due membri designati dal senato accademico tra i professori di ruolo dell'Università;

h) un dirigente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in rappresentanza del Governo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I rappresentanti degli enti sostenitori hanno solo voto consultivo.

4.2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'associazione «Monte Tabor», il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e, su designazione di questi, il vice presidente ed il segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del consiglio.

4.3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati su designazione degli enti di cui al punto 4.1.

4.4. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione anche il direttore amministrativo con voto consultivo.

Art. 5.

5.1. Il consiglio di amministrazione è il massimo organo di governo dell'Università.

5.2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare, su proposta del presidente dell'associazione del Monte Tabor, il rettore;

e) nominare i presidi delle facoltà su proposta dei consigli di ciascuna facoltà;

f) deliberare in ordine ai regolamenti didattici proposti dalle facoltà;

g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alle chiamate dei ricercatori di ruolo, nonché il conferimento di contratti di insegnamento;

h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente;

i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

l) deliberare, sentite le facoltà interessate, l'attivazione di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;

m) determinare, sentito il consiglio di facoltà, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalità di ammissione;

n) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

o) deliberare sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento;

p) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto;

q) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

5.3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

5.4. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

6.1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

e) adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

7.1. Il rettore viene nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale.

7.2. Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato.

7.3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

7.4. Il rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 8.

8.1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi delle facoltà attivate;

c) le funzioni di segretario sono svolte dal componente più giovane di età.

8.2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente dell'Università.

8.3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.

Art. 9.

9.1. I presidi di facoltà sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Università; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9.2. I presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il consiglio di facoltà, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche e i servizi che fanno capo alla facoltà, nominano le commissioni di esame di profitto.

Art. 10.

10.1. Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

10.2. Partecipano alle sedute i professori a contratto, due ricercatori e due studenti in corso designati secondo modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

10.3. Il consiglio di facoltà esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

10.4. Spetta in particolare al consiglio di facoltà:

a) proporre al consiglio di amministrazione la copertura delle cattedre attraverso la chiamata di docenti di ruolo, nonché l'affidamento degli insegnamenti mediante supplenze o contratti e proporre la nomina dei ricercatori;

b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facoltà;

d) avanzare proposte sulla istituzione o attivazione di corsi di laurea, diploma universitari, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca e altri corsi ai sensi dell'art. 6, legge n. 341/1990.

Art. 11.

11.1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università, per ogni singola facoltà, può rilasciare i seguenti titoli:

a) diploma universitario (d.u.);

b) diploma di laurea (d.l.);

c) diploma di specializzazione (d.s.);

d) dottorato di ricerca (d.r.).

Può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 12.

12.1. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, culturali, scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.

12.2. L'Università favorisce anche attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

12.3. L'Università promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 13.

13.1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine può provvedere a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Art. 14.

14.1. Gli ordinamenti didattici dei corsi, secondo quanto previsto dalla legge n. 341/1990, sono disciplinati dal regolamento didattico dell'Università e dai regolamenti didattici delle singole strutture.

14.2. Il regolamento didattico dell'Università e i regolamenti delle singole strutture didattiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentiti i consigli di facoltà, secondo le modalità della legge n. 341/1990.

14.3. Il consiglio di amministrazione, in relazione alla compatibilità economica, delibera anche in merito alla attivazione ed eventuale disattivazione degli indirizzi previsti nell'ordinamento didattico, sentiti i consigli di facoltà competenti.

Art. 15.

15.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

15.2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori è fissata nella tabella «A» allegata al presente statuto.

15.3. Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università statali. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione.

15.4. Si applicano ai professori ed ai ricercatori di ruolo dell'Università le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e ricercatori del ruolo statale.

15.5. La dotazione organica del personale non docente è fissata nella tabella «B» allegata al presente statuto.

Art. 16.

16.1. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

16.2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.

L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 17.

17.1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a mesi 24, le funzioni del consiglio di amministrazione sono svolte da un comitato costituito dai presidenti degli enti promotori indicati all'art. 2 e da due rappresentanti designati da ciascuno di essi.

17.2. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia e due tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

17.3. In sede di prima applicazione, le funzioni di rettore vengono assunte dal presidente della fondazione «Centro S. Raffaele del Monte Tabor».

Art. 18.

18.1. Tutta l'attività amministrativa e contabile, nonché i servizi di segreteria, sono di competenza del direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

19.1. Qualora la libera Università Vita-Salute S. Raffaele dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione all'associazione «Monte Tabor».

Visto, p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

TABELLA *A*

Organici del personale docente

Professori di prima fascia	n. 8
Professori di seconda fascia	n. 7
Ricercatori	n. 6

TABELLA *B*

Organici del personale non docente

Personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario:

Qualifica	Profilo	N. dei posti
VI	Assistente amministrativo	3
	Area funzionale delle biblioteche:	
VI	Assistente bibliotecario	1
	Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
VI	Assistente di ufficio tecnico	3
III	Bidello, portiere, custode	4

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

Art. 1.

L'Ateneo Vita-Salute S. Raffaele è costituito dalla facoltà di psicologia che conferisce il diploma di laurea in psicologia.

Art. 2.

Ordinamento degli studi

Le modifiche agli ordinamenti degli studi del corso di laurea in psicologia, dei corsi di diploma universitario, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto degli ordinamenti didattici nazionali, sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo sentito il senato accademico e sentito il consiglio di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico, su proposta delle strutture didattiche competenti.

Art. 3.

Regolamenti delle strutture didattiche

La facoltà determina con apposito regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello statuto e nel presente regolamento:

l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo comunque il numero minimo di insegnamenti da frequentare in ciascun anno di corso;

i piani di studio, con i relativi insegnamenti e moduli didattici utilizzabili per il conseguimento dei titoli, le propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, nonché l'articolazione degli insegnamenti e le tipologie delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza;

le modalità di frequenza dei singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori;

i limiti della possibilità di iscrizione fuori corso, fatta salva la posizione degli studenti lavoratori;

le forme di tutorato;

i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove già sostenute, ai fini del passaggio tra corsi di diploma universitario e di laurea affini o del trasferimento da altro ateneo.

Il regolamento didattico di facoltà può prevedere che le materie sopra elencate siano disciplinate in tutto o in parte da regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato afferenti alla facoltà. In tal caso i regolamenti didattici predisposti dai singoli corsi di studio o scuole sono sottoposti all'approvazione della facoltà. Il regolamento didattico di facoltà, stabilisce inoltre quali sono le strutture didattiche competenti citate nei successivi articoli individuandole fra il consiglio di facoltà, i consigli di corso di studio e i consigli di scuole di specializzazione.

I regolamenti didattici dei corsi di dottorato afferenti a dipartimenti sono determinati dai rispettivi consigli di dipartimento.

Art. 4.

Calendario delle lezioni e degli esami

Il periodo di lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno.

L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami per ogni anno accademico sono stabiliti dal preside della facoltà o, su sua delega, dai presidenti di corso di studio o di scuola, sentiti i docenti interessati.

Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15 aprile dell'anno accademico successivo.

Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici nazionali, il calendario degli esami di profitto per i corsi di diploma universitario e per i corsi di laurea deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno due nel periodo 1° maggio-31 luglio.

L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane. In caso di fallimento dell'esame gli studenti possono ripeterlo per almeno due volte nel corso dell'anno accademico. Il calendario degli esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico.

La facoltà può articolare i singoli anni di corso in più periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve essere previsto almeno un appello di esami.

Art. 5.

Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici i corsi di insegnamento corrispondenti ad una annualità hanno una durata minima di sessanta ore comprensiva dei corsi o moduli integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle attività di laboratorio. I corsi di insegnamento corrispondenti a mezza annualità hanno durata minima di trenta ore. La durata e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta dei docenti responsabili, dalle strutture didattiche competenti.

Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti che sono chiaramente individuabili all'interno dell'insegnamento.

Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono essere pareggiati con delibera del consiglio di facoltà.

La delibera deve stabilire, in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o ad un insegnamento semestrale.

Art. 6.

Piani di studio individuali

Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal consiglio di facoltà e indicati nel manifesto degli studi. I piani di studio individuali sono sottoposti all'approvazione dei consigli di corso di studio o di scuola che deliberano entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione. I piani di studio individuali non conformi agli ordinamenti didattici sono sottoposti alla ratifica del consiglio di facoltà.

Art. 7.

Valutazione del profitto

Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e sulle modalità di valutazione del profitto degli studenti, incluso il riconoscimento delle eventuali prove parziali. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto degli studenti sui singoli moduli. Gli ordinamenti didattici possono prevedere un'unica prova di valutazione finale per più insegnamenti; deve comunque essere accertato il profitto sui singoli insegnamenti.

Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal preside della facoltà o, su sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio o di scuola cui afferisce l'insegnamento e sono composte da almeno due membri dei quali uno è il professore ufficiale dell'insegnamento e l'altro è professore o ricercatore o cultore della materia.

Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di più titolari l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. La composizione minima per la validità delle riunioni delle commissioni è stabilita nell'atto di nomina. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; può essere concessa la lode all'unanimità.

Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario.

Le prove orali di esami sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale.

Art. 8.

Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici

Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono titoli accademici, sulle eventuali prove finali e sui criteri orientativi per la valutazione di queste e dell'intero *curriculum* degli studi ai fini della determinazione del voto finale.

Le commissioni di laurea sono nominate dal preside di facoltà e sono composte da almeno sette e non più di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei membri è costituita da professori ufficiali della facoltà. Le commissioni dispongono di centodieci punti; può essere concessa all'unanimità la dignità di stampa e/o, qualora il voto finale sia centodieci, la lode.

Gli esami finali per il conferimento di titoli accademici sono pubblici

Art. 9.

Manifesto degli studi e pubblicità delle attività didattiche

Entro il 10 luglio di ogni anno la facoltà stabilisce per ciascun corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicati il calendario delle lezioni e le modalità di accesso ai corsi di studio per cui è fissato il numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti.

Entro la data di inizio delle lezioni è data sommaria notizia dei programmi dei corsi di insegnamento.

I calendari analitici degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli.

Qualora per giustificato motivo un appello di esame debba essere posticipato per più di una settimana deve esserne data comunicazione al preside della facoltà. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura del preside della facoltà.

Gli orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti della settimana.

Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento non possa esser tenuta la lezione o l'esercitazione, il docente deve dare comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, informare il preside della facoltà.

Art. 10.

Iscrizione e frequenza ai corsi di studio

Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli e criteri di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

I laureati iscritti ad altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa. Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La stessa norma si applica qualora non si siano iscritti o non abbiano frequentato determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per il proseguimento degli studi.

Sono considerati fuori corso:

a) gli studenti che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguono il titolo accademico;

b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finché non superino detti esami;

c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi.

L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1° agosto e il 15 settembre quando non sia prescritto diversamente dai regolamenti delle strutture didattiche competenti.

Purché il ritardo sia adeguatamente motivato il rettore puo accogliere domande di iscrizione di studenti in corso o ripetenti fino al 30 novembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data.

Art. 11.

Trasferimenti ad altri atenei e passaggi ad altri corsi di studio

Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studi attivato presso il libero Ateneo Vita-Salute S. Raffaele presentando domanda al rettore entro il 30 novembre. Lo studente può chiedere congedo per il trasferimento ad altro ateneo presentando domanda entro il 30 novembre; il rettore può accordare il congedo per altro ateneo chiesto dopo il 30 novembre qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi.

Art. 12.

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

I consigli dei corsi di studio o delle scuole deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.

I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dal libero ateneo Vita-Salute S. Raffaele; qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.

Art. 13.

Norma generale

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il rettore su parere delle strutture didattiche competenti. I provvedimenti rettorali sono definitivi.

Art. 14.

Corso di laurea in psicologia

La facoltà di psicologia comprende il corso di laurea in psicologia e rilascia il relativo diploma di laurea.

Art. 15.

Modalità generali

1. La durata del corso di studi per la laurea in psicologia è di cinque anni. Comprende 25 esami, la prova di lingua inglese e l'esame di laurea.

2. Il corso degli studi si suddivide in un bienno propedeutico, teso a fornire una preparazione di base, ed in successivo triennio destinato ad approfondire le materie specifiche all'indirizzo.

3. Per iscriversi al triennio di indirizzo lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi ai corsi costitutivi e opzionali del biennio propedeutico, nonché l'esame di lingua inglese.

4. Il corso di laurea prevede attualmente l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale.

5. Sia i corsi costitutivi che i corsi opzionali avranno una durata minima di 60 ore comprensiva di lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche. Essi potranno essere svolti sia su base annuale che semestrale.

6. Le sessioni di esame sono organizzate in conformità con quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del regolamento didattico di ateneo. Per quanto concerne i corsi semestrali, essi sono immediatamente seguiti da una prima sessione di esami.

7. La frequenza ai corsi curriculari e la partecipazione alle esercitazioni associate ai corsi sono obbligatorie.

8. Le forme di tutorato sono quelle previste dall'art. 13 della legge n. 341 del 23 novembre 1990.

9. I criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove già sostenute, ai fini del passaggio tra corsi di diploma universitario e di laurea affini o del trasferimento da altro ateneo, sono definiti dal consiglio di facoltà.

Art. 16.

Corso degli studi

A - BIENNIO PROPEDEUTICO.

Il biennio propedeutico comporta nove insegnamenti costitutivi e tre opzionali.

Corsi costitutivi del biennio:

M10A - psicologia generale;

E13X - biologia generale;

M10B - fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;

S03B - statistica psicometrica;

M11D - psicologia dinamica;

M10B - psicologia fisiologica,

M11B - psicologia sociale;

M11A - psicologia dello sviluppo,

M10A - psicologia cognitiva.

Corsi opzionali del biennio attivati

M10A - psicolinguistica;

E13X - genetica generale;

M10A - teoria e sistemi dell'intelligenza artificiale;

M10B - psicologia animale e comparata;

M08A - storia della filosofia contemporanea;

M10C - tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da un'opera psicologica, ed in un colloquio in lingua diretto ad accertare la capacità dello studente di interagire verbalmente in ambito scientifico.

B - TRIENNIO DI INDIRIZZO.

Il triennio comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Corsi costitutivi del triennio.

M10C - psicometria;

M10C - tecniche sperimentali di ricerca,

M10B - neurofisiologia;

M10B - psicobiologia;

M10A - psicologia dell'apprendimento e della memoria;

M10A - psicologia della percezione;

M10A - psicologia del pensiero;

M10B - neuropsicologia.

Corsi opzionali del triennio attivati:

M10B - psicobiologia dello sviluppo;

M10B - etologia;

M11A - psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;

E07X - neuropsicofarmacologia;

F11B - neuropsicologia clinica;

F11A - psichiatria;

M11E - psicologia clinica;

L09A - linguistica generale;

L09A - linguistica applicata;

M07B - logica;

M07B - filosofia della scienza;

M08A - storia della filosofia;

M11B - psicologia giuridica.

Due insegnamenti di psicologia cognitiva applicata ai problemi del lavoro, del marketing e della comunicazione, scelti dai raggruppamenti M11B e M11C.

Un insegnamento a carattere psicosociale scelto dal raggruppamento M11B.

La facoltà propone dei piani di studio. Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal consiglio di facoltà e indicati nel manifesto degli studi.

Detti piani ed eventuali successive modifiche sono sottoposti all'approvazione del consiglio di facoltà che delibera entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione.

Art. 17.

Procedure di ammissione

Il numero degli iscritti ammessi al primo anno è stabilito annualmente, sentito il consiglio di facoltà, dal consiglio di amministrazione dell'ateneo. L'ammissione è ottenuta sulla base della votazione riportata al termine della procedura di preiscrizione. Quest'ultima prevede una prima valutazione dei titoli scolastici, alla quale fanno seguito, limitatamente a coloro che hanno superato questa valutazione, una prova scritta ed una prova orale.

Art. 18

Esame di laurea

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e avere inoltre superato la prova di lingua inglese. Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Visto, p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

96A5387

DECRETO 2 agosto 1996.

Autorizzazione all'Istituto universitario non statale legalmente riconosciuto «S. Pio V» di Roma a rilasciare la laurea in scienze politiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990, ed in particolare l'art. 6;

Su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari reso sulla base della documentazione esibita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996) con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1996, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 9;

Visto l'art. 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, il quale ha previsto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 245/1990 al libero Istituto universitario «S. Pio V» - Roma, promotore istituto di studi politici «S. Pio V», limitatamente a:

facoltà di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche (Roma);

Considerato che la sopra indicata autorizzazione, ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, è subordinata alla oggettiva verifica della disponibilità delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di organico del personale docente, ricercatore e non docente, da parte dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23;

Preso atto della verifica suddetta effettuata dall'osservatorio e descritta nel documento in data 23 luglio 1996;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 la quale, all'art. 3, comma 2, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre ispezioni presso le università non statali legalmente riconosciute al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti;

Visto il ricordato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 il quale prevede che l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi del l'art. 6, comma 1, della legge n. 245/1990 viene conferita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico;

Udito il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1996;

Decreta:

All'Istituto universitario non statale legalmente riconosciuto «S. Pio V» - Roma il cui statuto ed il regolamento didattico sono approvati ed allegati al presente decreto è concessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245 e per i fini di cui alle premesse, l'autorizzazione a rilasciare il seguente titolo di studio:

laurea in scienze politiche.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «S. PIO V»

STATUTO DI AUTONOMIA

Sezione prima - *Disposizioni generali*

Art. 1.

È istituito in Roma il libero Istituto universitario «S. Pio V».

Il libero Istituto universitario «S. Pio V» appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. È autonomo, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

L'istituzione del libero Istituto universitario «S. Pio V» è promossa dall'istituto di studi politici «S. Pio V» che conferisce ad esso un fondo di dotazione di L. 1.000.000.000 e che ne assicura il funzionamento ordinario.

Al mantenimento del libero Istituto universitario «S. Pio V» sono altresì destinati rette, tasse, sopratasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad esso devoluti, a qualunque titolo.

Sezione seconda - *Organi del libero Istituto universitario «S. Pio V»*

Art. 3.

Sono organi del libero Istituto universitario «S. Pio V»:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il direttore;

e) il consiglio di facoltà.

Gli organi del libero Istituto universitario «S. Pio V» esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V» o un suo delegato;

b) il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;

c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) due professori di ruolo del libero Istituto universitario «S. Pio V» designati dal consiglio di facoltà;

f) un rappresentante dei ricercatori del libero Istituto universitario «S. Pio V» designato dal consiglio di facoltà;

g) tre rappresentanti degli studenti.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento del libero Istituto universitario «S. Pio V», di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa, con voto solo consultivo, il direttore amministrativo del libero Istituto universitario «S. Pio V».

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione elegge un presidente fra i componenti nominati dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» o il presidente dello stesso. Su proposta del presidente elegge altresì, fra tutti i suoi componenti, un vice presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del libero Istituto universitario «S. Pio V» ed esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del direttore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Il presidente, può delegare l'attuazione di categorie determinate di atti di propria competenza a singoli consiglieri, dandone comunicazione nella successiva seduta del consiglio.

Art. 6.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati.

I componenti del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 7.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente, che è assistito da un segretario, nominato dal presidente stesso.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione cura la gestione economica del libero Istituto universitario «S. Pio V» e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del direttore e del consiglio di facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

a) nomina il direttore, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia del libero istituto, ovvero, fra i professori di ruolo di prima fascia delle università italiane;

b) nomina, con atto formale del suo presidente, i professori (ivi compresi quelli a contratto), i ricercatori e i collaboratori linguistici, su proposta del consiglio di facoltà;

c) nomina il personale tecnico amministrativo; adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei confronti di tale personale;

d) assume provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

e) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, sopratasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

f) delibera, su proposta del consiglio di facoltà, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

g) delibera, sentito il consiglio di facoltà, convenzioni con altre università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

h) delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del libero istituto;

i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

l) delibera sulla costituzione in giudizio del libero Istituto, nel caso di liti attive o passive;

m) delibera le eventuali modifiche del presente statuto;

n) delibera in ordine al regolamento didattico del libero Istituto, su proposta del consiglio di facoltà;

o) delibera gli altri regolamenti del libero Istituto.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, udito il parere del consiglio di facoltà, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo, e fissa le relative modalità di ammissione.

Art. 9.

In seno al consiglio di amministrazione è costituito un comitato esecutivo, formato dal presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore e da tre componenti del consiglio, eletti dallo stesso, e di cui due devono essere scelti fra i rappresentanti dell'Istituto di studi politici «S. Pio V».

Al comitato esecutivo competono l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nonché la trattazione delle questioni urgenti, e l'adozione dei relativi provvedimenti. In quest'ultimo caso le deliberazioni del comitato esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia del libero Istituto universitario «S. Pio V», ovvero, fra i professori di ruolo di prima fascia delle università italiane. Dura in carica un triennio accademico ed è rieleggibile.

Il direttore ha la direzione didattica e disciplinare del libero Istituto universitario «S. Pio V».

Art. 11.

La composizione del consiglio di facoltà è regolata dalle vigenti norme dell'ordinamento universitario

Il consiglio di facoltà è presieduto dal direttore o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal professore di prima fascia (o, in mancanza, di seconda fascia) con maggiore anzianità.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, nonché le eventuali attribuzioni del senato accademico, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi.

Quando il consiglio di facoltà delibera su questioni che, in base al vigente ordinamento universitario, sono di competenza del senato accademico, all'adunanza partecipa il direttore amministrativo, con voto solo consultivo.

Le funzioni di segretario del consiglio di facoltà sono esercitate dal più giovane fra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia.

Art. 12

Il consiglio di facoltà, su conforme parere del consiglio di amministrazione, promuove la costituzione di organi collegiali, nei quali devono essere rappresentate tutte le componenti universitarie e che devono essere organizzati in chiave tematica (quali la didattica, la politica culturale, la ricerca, le attività studentesche). Tali organi collegiali devono verificare il costante coordinamento e buon funzionamento delle attività universitarie e formulano suggerimenti in materia ai competenti organi deliberativi del libero Istituto universitario «S. Pio V».

Sezione terza - *Personale docente*

Art. 13.

Il ruolo dei professori universitari del libero Istituto universitario «S. Pio V» si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia.

Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da dieci posti.

Il ruolo organico dei professori di seconda fascia è costituito da dieci posti.

Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali.

Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 14.

Il ruolo organico dei ricercatori universitari del libero Istituto universitario «S. Pio V» è costituito da quindici posti.

Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.

Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 15.

Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale del libero Istituto universitario «S. Pio V», le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario «S. Pio V», su proposta motivata del consiglio di facoltà, può nominare professori a contratto, da scegliere fra persone di alta qualificazione scientifica e professionale.

Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamente assistenziale o previdenziale; il libero Istituto universitario «S. Pio V» provvederà ad una copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario «S. Pio V», su proposta motivata del consiglio di facoltà, può nominare collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza, il cui trattamento economico e la relativa disciplina sono stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso, con apposito regolamento.

Sezione quarta - *Personale non docente*

Art. 18.

Il libero Istituto universitario «S. Pio V», per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente, come indicato nella tabella *A* allegata al presente statuto. L'organizzazione dei vari servizi, l'assegnazione del personale agli uffici e le relative mansioni sono disposte dal consiglio di amministrazione, sulla base di apposito regolamento.

Per l'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale statale secondo la disciplina a tal fine dettata dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

Inoltre, a tale personale è assicurato, anche mediante appositi interventi integrativi, il trattamento di assistenza e di previdenza e quiescenza previsto per il corrispondente personale delle università statali.

Sezione quinta - *Ordinamento didattico*

Art. 19.

Il libero Istituto universitario «S. Pio V» è costituito da una facoltà di scienze politiche, che conferisce la laurea in scienze politiche. Il relativo ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico deliberato dal consiglio di facoltà, conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari.

Il libero Istituto universitario «S. Pio V» può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, corsi di diploma universitario e di specializzazione, nonché corsi per dottorato di ricerca. Può istituire altresì i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione sesta - *Disposizioni amministrative*

Art. 20.

Il libero Istituto universitario «S. Pio V» si avvale di un proprio servizio di tesoreria, affidato a un istituto di credito di notoria solidità scelto dal consiglio di amministrazione, che provvede anche a stipulare la relativa convenzione.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario «S .Pio V» delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 22.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari statali in quanto applicabili.

Sezione settima - *Norme transitorie*

Art. 23.

Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.

Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dall'Istituto di studi politici «S. Pio V».

Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e comunque non oltre tre anni dalla sua nomina.

Finché non sarà costituito il consiglio di amministrazione, le sue funzioni saranno svolte da un comitato tecnico-organizzativo, formato da tre componenti nominati dall'Istituto di studi politici «S. Pio V».

Il Presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» convoca la prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale non docente previsti nella tabella *A* allegata al presente statuto si provvederà, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi professionali ovvero assunzioni a tempo determinato, secondo la vigente disciplina normativa in materia.

TABELLA *A*

Organici del personale non docente

a) Carriera amministrativa:

direttore amministrativo . . . . n. 1

funzionario amministrativo-contabile/vice direttore amministrativo . . . . » 1

b) Personale amministrativo, di biblioteca, tecnico e ausiliario:

Qualifica	Profilo	N. dei posti
VIII	funzionario amministrativo	2
VII	collaboratore contabile	1
VI	assistente amministrativo	1
VI	assistente contabile	1
IV	agente amministrativo	2
	Area funzionale delle biblioteche:	
VIII	funzionario di biblioteca	1
VI	assistenti bibliotecari	1
	Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
VI	assistente di ufficio tecnico	1
V	operatore di ufficio tecnico	1
IV	agente dei servizi ausiliari	1
III	bidello, portiere, custode	3
	Totale . . .	17

Visto, p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Sezione prima - *Ordinamento didattico*

Art. 1.

Il libero Istituto universitario «S. Pio V» di Roma è costituito da una facoltà di scienze politiche, che conferisce la laurea in scienze politiche, conformemente alle tabelle dell'ordinamento didattico universitario nazionale.

Art. 2.

La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione.

Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1) diritto pubblico (N08X, N09X);

2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H),

3) scienza politica (Q02X);

4) sociologia generale (Q05A);

5) statistica (S01A);

6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X);

7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C);

8) diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N01X, N02X);

filosofia politica (Q01A);

organizzazione e diritto internazionale (N14X);

politica economica (P01B);

storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Il biennio di specializzazione può articolarsi in un massimo di cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;

2) politico-economico;

3) politico-internazionale;

4) storico-politico,

5) politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio di facoltà nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

2a *Indirizzo politico-amministrativo*

diritto amministrativo (N10X);

diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X):

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

diritto dell'economia (N05X);

diritto e procedura penale (N17X);

diritto finanziario (N13X);

diritto privato (N01X, N04X);

filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);

scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);

sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E);

storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);

storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C).

2b. *Indirizzo politico-economico:*

contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X) demografia (S03A);

diritto commerciale (N04X);

diritto dell'economia (N05X);

econometria (P01E);

economia e politica dello sviluppo (P01I);

economia e politica industriale (P01I);

economia e politica monetaria (P01F);

economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);

economia internazionale (P01G);

economia politica - analisi economica (P01A);

economia regionale (N10J);

matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);

politica economica (P01B);

scienza dell'amministrazione (Q02X);

scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);

sociologia economica e del lavoro (Q05C);

statistica economica (S02X);

storia del pensiero economico (P01D).

2c. *Indirizzo politico-internazionale:*

diritto comparato (N02X, N11X);

diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X);

economia e politica monetaria (P01F);

economia internazionale (P01G);

geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, F01B);

politica economica europea (P01B);

scienza politica (Q02X);

storia contemporanea (M04X);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

teoria e politica dello sviluppo (P01H).

2d. *Indirizzo storico-politico:*

filosofia della storia (M07C),

filosofia politica (Q01B);

geografia politica ed economica (M06B);

storia contemporanea (M04X);

storia dei Paesi islamici (L14A);

storia del diritto italiano (N19X);

storia dell'Europa orientale (M02B);

storia delle dottrine politiche (Q01A);

storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia del pensiero economico (P01D);

storia economica (P03X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A,Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia medievale e storia moderna (M01X, M02A).

2e. *Indirizzo politico-sociale:*

demografia (S03A);

diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

etnologia e antropologia culturale (M05X);

organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B);

politica economica (P01B);

politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);

psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);

sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F,Q05G);

scienza politica, politiche pubbliche (Q02X) statistica sociale (S03B).

Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà in conformità delle proprie esigenze pecualiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

La facoltà predisporrà all'inizio di ogni anno accademico un elenco di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei piani di studio e assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà o nelle facoltà di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

La scelta da parte della facoltà avrà luogo anche nell'ambito del seguente elenco di materie, che fanno parte del regolamento didattico di ateneo del libero Istituto universitario «S. Pio V», integrato da quelle tratte dalle aree disciplinari sopra indicate:

analisi di mercato (502X);

analisi finanziaria (S02C);

analisi matematica (A02A);

calcolo delle probabilità (A02B);

diritto canonico (N12X);

diritto ecclesiastico comparato (N12X);

diritto romano (N18X);

filosofia della scienza (M07B);

geografia urbana (M06A);

geografia di un'area europea o extraeuropea (M06A);

psicologia generale (M10A);

storia dell'arte contemporanea (C25C);

storia della filosofia (M08A);

storia della medicina (F02X);

storia della scienza (M08E);

storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B);

storia della stampa e dell'editoria (M13X).

Art. 3.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventitrè corsi annuali, compresi quelli relativi a due lingue straniere.

Nel caso che la facoltà decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale.

La scelta delle lingue straniere non è vincolata ai singoli indirizzi. Almeno una di esse deve essere il francese (L16B) o l'inglese (L18C); per l'altra lingua è consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nella facoltà.

Art. 4.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

Art. 5.

Per i laureati in corsi diversi da quelli in scienze politiche, la facoltà delibererà caso per caso, l'anno di corso cui potranno essere iscritti; il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e dell'indirizzo prescelto. Analoga deliberazione verrà presa dalla facoltà per il passaggio dall'uno all'altro indirizzo.

Sezione seconda - *Ordinamento degli studenti*

Art. 6.

Agli studenti iscritti nel libero Istituto universitario «S. Pio V» si applicano le norme vigenti previste per le università statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilità (anche disciplinari).

Art. 7.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti più opportuni.

Il consiglio di facoltà, d'intesa con il consiglio di amministrazione, promuove a beneficio degli studenti «stage» in aziende e scambi con università straniere.

Art. 8

L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione che determina anche le modalità e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle sopratasse dovute nel caso di ritardo.

Lo studente non può essere ammesso a una sessione di esami o di laurea, se non ha previamente provveduto al versamento delle rette maturate fino a quel momento.

Art. 9.

La facoltà determina, con apposito regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello statuto e nel presente regolamento:

l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo in particolare il numero minimo di insegnamenti e le modalità di frequenza per ciascun anno di corso;

i piani di studio, con i relativi insegnamenti e moduli didattici utilizzabili per il conseguimento dei titoli, le propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio e di tirocinio, nonché l'articolazione degli studenti in gruppi per gli insegnamenti fondamentali e l'eventuale sperimentazione dell'insegnamento a distanza;

l'eventuale promozione di formule didattiche appropriate per studenti lavoratori;

i limiti della possibilità di iscrizione fuori corso, con particolare riferimento alla posizione degli studenti lavoratori;

le forme di tutorato;

i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove già sostenute, ai fini del passaggio da e per corsi di diploma universitario e di laurea affini nel caso del trasferimento da o ad altro ateneo.

Il regolamento didattico di facoltà potrà prevedere che le materie di competenza sopra elencate siano disciplinate in tutto, o in parte, da regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato afferenti alla facoltà. In tal caso i regolamenti didattici predisposti dai singoli corsi di studio o scuole sono sottoposti all'approvazione della facoltà.

I regolamenti didattici dei corsi di dottorato afferenti a dipartimenti sono determinati dai rispettivi consigli di dipartimento.

Art. 10.

Il periodo di lezioni dell'anno accademico inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno.

L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami, per ogni anno accademico, sono stabiliti dal direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V», sentito il consiglio di facoltà.

Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15 aprile dell'anno accademico successivo.

Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici nazionali, il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno due nel periodo 1° maggio-31 luglio.

L'intervallo tra due appelli deve essere almeno di due settimane. In caso di fallimento dell'esame gli studenti possono ripeterlo per almeno due volte nel corso dell'anno accademico.

Il calendario degli esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico.

La facoltà può articolare i singoli anni di corso in più periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve essere previsto almeno un appello di esami.

Art. 11.

Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici, i corsi di insegnamento corrispondenti ad una annualità hanno una durata minima di 50 ore, comprensiva dei corsi o moduli integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle attività di laboratorio e di tirocinio.

La durata e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta dei docenti interessati, dalle strutture didattiche competenti.

Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del singolo insegnamento.

Art. 12.

Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono essere pareggiati con delibera del consiglio di facoltà; tale delibera deve stabilire, in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o ad un insegnamento semestrale.

Art. 13.

Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal consiglio di facoltà e indicati nel manifesto degli studi. Tali piani di studio devono essere comunque conformi all'ordinamento didattico universitario nazionale vigente e devono essere approvati dal consiglio di facoltà.

Art. 14.

Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e sulle modalità di valutazione del profitto degli studenti, incluso il riconoscimento delle eventuali prove parziali. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto conseguito dagli studenti nei singoli moduli. Gli ordinamenti didattici possono prevedere una unica prova di valutazione finale per più insegnamenti; deve, comunque, essere accertato il profitto nei singoli insegnamenti.

Le commissioni di esame sono nominate dal direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V» e sono composte da almeno due membri, dei quali uno è il professore ufficiale dell'insegnamento e l'altro è professore o ricercatore o cultore della materia o di materia affine.

Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di più titolari l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. La composizione minima per la validità delle riunioni delle commissioni è stabilita nell'atto della nomina. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; può essere concessa la lode all'unanimità.

Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario.

Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale.

Art. 15.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta sopra un tema che deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame.

Lo studente è tenuto a definire, almeno all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.

Il consiglio di facoltà delibera sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono titoli accademici, sulle eventuali prove finali e sui criteri orientativi per la valutazione di queste e dell'intero *curriculum* degli studenti ai fini della determinazione del voto finale.

Le commissioni di laurea sono nominate dal direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V» e sono composte da almeno sette e non più di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei membri è costituita da professori ufficiali della facoltà. Le commissioni dispongono di centodieci punti; può essere concessa all'unanimità la dignità di stampa e/o, qualora il voto finale sia centodieci e lode. Gli esami finali per il conferimento di titoli accademici sono pubblici.

Art. 16.

Entro il 10 luglio di ogni anno la facoltà stabilisce per ciascun corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicati il calendario delle lezioni e le modalità di accesso ai corsi di studio per cui è fissato il numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti.

Entro la data di inizio delle lezioni è data sommaria notizia dei programmi dei corsi di insegnamento.

I calendari degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli.

Qualora, per giustificato motivo, un appello di esame debba essere posticipato per più di una settimana deve esserne data comunicazione al direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V». In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura del direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V».

Gli orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti della settimana.

Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa essere tenuta la lezione o l'esercitazione, il docente deve dare comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, informare il direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V».

Art. 17.

Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studente. È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli e criteri di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

I laureati iscritti ad un altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa. Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essersi iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La stessa norma si applica qualora non si siano iscritti o non abbiano frequentato determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per il proseguimento degli studi.

Sono considerati fuori corso:

a) gli studenti che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguono il titolo accademico;

b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finché non superino detti esami;

c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi.

L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1° agosto e il 31 ottobre, quando non prescritto diversamente dai regolamenti delle strutture didattiche competenti.

Purché il ritardo sia adeguatamente motivato, il direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V» può accogliere domande di iscrizione di studenti in corso o ripetenti fino al 31 dicembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data.

Art. 18.

Lo studente può chiedere il passaggio ad altro indirizzo presso la facoltà di scienze poltiche del libero Istituto universitario «S. Pio V», presentando domanda al direttore entro il 31 dicembre.

Lo studente può chiedere congedo per il trasferimento ad altro ateneo presentando domanda entro il 31 dicembre; il direttore del libero Istituto universitario «S. Pio V» può accordare il congedo per altro ateneo chiesto dopo il 31 dicembre, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi.

Art. 19.

I consigli dei corsi di studio o delle scuole deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.

I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dal libero Istituto universitario «S. Pio V»; qualora non sia dichiarata l'equivalenza l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.

Art. 20.

Il numero degli iscritti al primo anno è stabilito annualmente, sentito il consiglio di facoltà, dal consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario «S. Pio V».

L'ammissione è ottenuta sulla base della votazione riportata al termine della procedura di preiscrizione. Quest'ultima prevede una prima valutazione dei titoli scolastici, alla quale fanno seguito, limitatamente a coloro che hanno superato questa valutazione, una prova scritta ed una prova orale.

Art. 21.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti, provvede il direttore del libero istituto universitario «S. Pio V». I provvedimenti sono definitivi.

Visto, p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

96A5388

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651453) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 26/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189